

Trasporto Marittimo

Contratto avente ad oggetto il trasferimento per mare di persone da un luogo ad un altro

- Fonti
- Regolato dal codice della navigazione Artt. 396 e 418 cod nav.

Al livello internazionale varie convenzioni si sono succedute:

- Convenzione di Atene del 13 dicembre 1974
- Protocolli di Londra (1976 - > 1990 -> 2002 (PAL 2002))

Forma del contratto

Ai sensi del Art. 396 - Forma del contratto

- provato per iscritto
- biglietto di passaggio rilasciato dal vettore fa prova della conclusione del contratto

Obblighi delle parti - il vettore

- nave in buono stato
- rispettare le pattuizioni contrattuali

Obblighi delle parti - il passeggero

- Pagamento del prezzo del trasporto
- collaborazione

Impedimenti e ritardi della

- **partenza** impedimento della nave per causa non imputabile -> contratto risolto di diritto
- soppressione della partenza da parte del vettore -> risoluzione opera di diritto solo ove non sia possibile l'effettuazione del viaggio con una successiva nave dello stesso vettore ove ciò sia possibile il passeggero può scegliere se proseguire con detta nave attendendo la partenza.
- Risarcimento del danno:
 - Mai più del doppio del prezzo
 - Vitto e alloggio

Responsabilità per il vettore

- danni subiti dal viaggiatore (danni materiali, danni da ritardo, ecc.)
- danni alle cose
- caso di ritardo
- Il codice della navigazione regola due distinte ipotesi:
 - responsabilità del vettore per mancata o ritardata esecuzione del trasporto
 - responsabilità del vettore per sinistri che colpiscono la persona del passeggero

Trasporto del bagaglio e

- **responsabilità del vettore**
Se il bagaglio è consegnato al vettore > risponde entro il limite max
- Se il bagaglio non è consegnato al vettore -> la responsabilità sorge soltanto ove il passeggero fornisca la prova che la perdita o l'avaria sono state determinate da causa imputabile al vettore
- Articoli di riferimento:
- 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415 cod.nav

Prescrizione

- I diritti derivanti il trasporto di persone e di bagagli non registrati si prescrivono con il decorso di sei mesi dall'arrivo del passeggero o in caso di mancato arrivo da giorno in cui il passeggero sarebbe dovuto arrivare
- Nel caso di trasporto che abbia inizio e termine fuori Europa o fuori Mediterraneo -> termine di 1 anno

Contratto di trasporto marittimo di merci

- Fonti: Codice della navigazione + convenzioni
- Art. 419 - Trasporti di cose - Il trasporto di cose può avere per oggetto un carico totale o parziale ovvero cose singole, e può effettuarsi su nave determinata ovvero su nave indeterminata.
- Sottotipi:
 - contratto di trasporto di carico totale o parziale
 - contratto di trasporto di cose determinate

Forma del contratto

- Il contratto di trasporto di cose deve essere provato per iscritto
- La giurisprudenza ha chiarito che la prova del contratto può anche aversi attraverso la combinazione tra una scrittura proveniente dalle parti e il comportamento dell'altra parte

Obbligazioni del caricatore

- il pagamento del nolo corrispettivo dovuto al vettore
 - ◇ può essere determinato per l'intero carico
 - ◇ indicazione di un criterio rapportato al peso o al volume delle merci
 - ◇ in base al tempo necessario x l'esecuzione dell'operazione di trasporto
- elemento che condiziona la riconsegna del carico al ricevitore della merce
- Per i crediti del vettore derivanti dalla esecuzione della prestazione di trasporto marittimo di merci -> un privilegio sulle cose caricate

Recesso del caricatore

- Diritto di contrordine
- Prima della partenza della nave il caricatore può recedere dal contratto, pagando la metà del nolo convenuto
- Recesso
- Il caricatore può, durante il viaggio, ritirare le cose caricate, pagando il nolo intero e rimborsando al vettore le spese straordinarie occorse per la scaricazione

Impedimenti e interruzione del

- **Viaggio** La partenza della nave è impedita per causa di forza maggiore, il contratto è risolto. Se per la stessa causa la partenza della nave è soverchiamente ritardata, il contratto può essere risolto.

Stallie e controstallie

- I giorni di stalla per la caricazione e per la scaricazione, salvo diverso patto, regolamento portuale od uso locale, decorrono dal momento in cui, essendo la nave pronta per l'imbarco o per lo sbarco, ne sia giunto avviso a chi deve consegnare o ricevere le merci.
- Il termine di stalla, in mancanza di patto, regolamento od uso, deve essere fissato dal comandante del porto

Gli impedimenti alla riconsegna del carico

- il vettore può disporre del carico nei termini di cui all'articolo 1685 del codice civile, salva la facoltà del vettore di provvedere al deposito o alla vendita delle merci nei casi previsti dall'articolo 1690 dello stesso codice sino a che sulla controversia non si sia pronunciata l'autorità giudiziaria
- Se il destinatario, dopo aver acquistato i diritti nascenti dal contratto, ritarda a ritirare il carico o se sorge controversia intorno all'esecuzione della consegna, il vettore può procedere al deposito delle merci presso un terzo

Trasporto di cose determinate

- il vettore, in mancanza di espresso divieto, ha facoltà di sostituire la nave designata con altra nave della medesima classe
- Il caricatore deve presentare le merci x l'imbarco nei termini d'uso e la caricazione deve essere effettuata dal vettore
- Quando la nave sia in condizione di scaricare, se il destinatario è irreperibile o rifiuta di ricevere le merci, il vettore ha facoltà di consegnare le merci ad un'impresa di sbarco

Trasporto di cose determinate 2

- Il caricatore presenta al vettore una dichiarazione d'imbarco, nella quale sono indicati la natura, la qualità e quantità delle cose da trasportare, nonché il numero dei colli e le marche che li contrassegnano
- Il caricatore è responsabile verso il vettore dei danni che possono a questo derivare da omissioni o inesattezze nelle indicazioni contenute nella dichiarazione d'imbarco.

Responsabilità del vettore marittimo di cose

- Il vettore è responsabile della perdita o delle avarie delle cose consegnategli per il trasporto, dal momento in cui le riceve al momento in cui le riconsegna, nonché dei danni per il ritardo, a meno che provi che la causa della perdita, delle avarie o del ritardo non è stata, nè in tutto nè in parte, determinata da colpa sua o da colpa commerciale dei suoi dipendenti e preposti
- Sulle merci consegnate al vettore, o sui loro imballaggi, devono a cura del caricatore, **essere apposte marche di contrassegno**, in maniera che normalmente rimangano visibili fino al termine del viaggio.

Responsabilità del vettore marittimo di cose

- Il vettore è responsabile della perdita o delle avarie delle cose consegnategli per il trasporto, dal momento in cui le riceve al momento in cui le riconsegna, nonché dei danni per il ritardo, a meno che provi che la causa della perdita, delle avarie o del ritardo non è stata, nè in tutto nè in parte, determinata da colpa sua o da colpa commerciale dei suoi dipendenti e preposti
- Sulle merci consegnate al vettore, o sui loro imballaggi, devono a cura del caricatore, **essere apposte marche di contrassegno**, in maniera che normalmente rimangano visibili fino al termine del viaggio.

Trasporto internazionale

- Per dirsi internazionale il trasporto deve avere ultimazione in un porto straniero anche se quest'ultimo appartiene ad uno stato non aderente e/o destinatario indicato nella polizza di carico sia un cittadino straniero.

Il vettore

- Il vettore, prima dell'inizio del viaggio e al principio dello stesso, sarà obbligato a esercitare la dovuta diligenza per:
 - a. mettere la nave in condizioni di navigabilità;
 - b. convenientemente equipaggiare, attrezzare, approvvigionare la nave;
 - c. rendere le stive, i locali frigoriferi e tutte le altre parti della nave in cui le merci sono trasportate, sicure e atte a ricevere, trasportare e conservare le merci

Responsabilità

- secondo la Convenzione né il vettore, né la nave saranno responsabili delle perdite o dei danni sorgenti o risultanti da innavigabilità, salvoché cagionata da mancanza di ragionevole diligenza da parte del vettore per rendere la nave navigabile
- l'onere della prova per ciò che riflette l'esercizio della ragionevole diligenza, sarà a carico del vettore

Colpa nautica

- atti, negligenza, o colpa del capitano, dei marinai, del pilota, o dei preposti del vettore nella navigazione o nella amministrazione della nave;
- rischi, pericoli e infortuni del mare o di altre acque navigabili (evento del tutto eccezionale e imprevedibile ed inevitabile per la navigazione);
- forza maggiore (*atto di Dio*);
- fatti di guerra;
- fatto di pubblici nemici;
- arresto o costrizione di principi, governanti o popolo, o sequestro giudiziario;

Colpa nautica 2

- restrizione di quarantena;
- atto od omissione del caricatore o del proprietario delle merci, del suo agente o del suo rappresentante,
- scioperi o serrate o sospensioni o limitazioni di lavoro, qualunque ne sia la cagione, tanto parzialmente che completamente;
- tumulti e sommosse civili;
- salvataggio o tentativo di salvataggio di vite o beni in mare;
- calo in volume o in peso o qualsiasi altra perdita o danno risultante da vizio occulto, dalla natura speciale o dal **vizio proprio delle merci**;
- insufficienza d'imballaggio;
- **vizi occulti (della nave) non avvertibili mediante la dovuta diligenza**
- Etc.

Colpa nautica e commerciale

- Il caricatore non sarà responsabile delle perdite o danni sofferti dal vettore o dalla nave che provengano o risultino da qualsiasi causa senza che vi sia atto, colpa o negligenza del caricatore, dei suoi agenti o dei suoi dipendenti
- costituisce colpa commerciale quella conseguente alla condotta del comandante o dell'equipaggio nelle operazioni di controllo delle parti e degli organi della nave che attengono alla sua utilizzazione commerciale